



STATUTO DI AUTONOMIA

**Accademia di Belle Arti e Design PoliarTE
autorizzata con D.M. 623/2016**

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi Direttivi e Finalità
- Art. 2 - Libertà didattica e di ricerca
- Art. 3 - Libertà e finalità dell'insegnamento
- Art. 4 - Accordi di collaborazione
- Art. 5 - Finanziamenti
- Art. 6 - Principi organizzativi e di amministrazione
- Art. 7 - Libertà di riunione e use degli spazi accademici
- Art. 8 - Principi di comportamento
- Art. 9 - Promozione delle pari opportunità

TITOLO II - ORGANI

- Art. 10 - Principi generali
- Art. 11 - Organi centrali dell'Accademia
- Art. 12 - Presidente
- Art. 13 - Direttore
- Art. 14 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 15 - Consiglio Accademico
- Art. 16 - Revisore dei Conti
- Art. 17 - Collegio dei Professori
- Art. 18 - Nucleo di Valutazione
- Art. 19 - Consulta degli Studenti

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE, STRUTTURE DI SERVIZIO

- Art. 20 - Organizzazione amministrativa
- Art. 21 - La Biblioteca ed emeroteca

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI, PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO, PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

- Art. 22 - Piano Pluriennale di Sviluppo
- Art. 23 - Programma annuale delle attività e Calendario accademico
- Art. 24 - Regolamento Generale d'Istituto
- Art. 25 - Regolamento didattico
- Art. 26 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
- Art. 27 - Revisioni dello Statuto
- Art. 28 - Statuto
- Art. 29 - Norme di Reclutamento
- Art. 30 - Verbalizzazioni

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

L'Accademia di Belle Arti e Design POLIARTE di Ancona è un'istituzione non statale che ha come fine la preparazione all'esercizio delle arti e del design e che rappresenta il più elevato livello dell'istruzione artistica dello Stato ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e della L. 21/12/1999 n° 508.

L'Accademia di Belle Arti e Design POLIARTE di Ancona (di seguito denominata Accademia) è sede primaria di alta formazione, di specializzazione di ricerca e di progettazione artistica.

L'Accademia, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, divulgativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'insegnamento, l'attività di ricerca e di produzione, promuovendo la formazione artistica, culturale e professionale degli studenti e lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti, anche mediante forme di cooperazione con altre istituzioni, università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, nonché attraverso la diffusione della produzione artistica, tecnica e scientifica. Essa istituisce e attiva corsi di alta formazione artistica ai quali si accede con il Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico, del design e delle discipline affini. La predetta Istituzione rilascia specifici diplomi accademici di primo livello. Le norme di legge prevalgono sul presente Statuto.

Art. 1 - Principi direttivi e finalità

L'Accademia, comunità di Professori e di Studenti, garantisce libertà di ricerca e di insegnamento nelle arti e nelle scienze ed è dotata di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Sua finalità primaria è la promozione della cultura e della ricerca nel campo delle arti, del design dei loro saperi, della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, della comunicazione artistica multimediale, della didattica e delle relative professionalità di grado superiore, dell'educazione e della formazione della persona con il contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti, professori, personale tecnico ed amministrativo, studenti. Essa cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze nei settori delle arti, del design e delle discipline affini, progettazione ed arti applicate, comunicazione, moda e ambiente. Promuove lo studio, la trasmissione ed il progresso dell'espressione creativa contemporanea, in particolare delle arti, del design e dell'ergonomia, - quest'ultima sua cifra distintiva -, nonché la valorizzazione del patrimonio artistico e storico attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di scambi interculturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale ed internazionale.

L'Accademia, sede primaria della ricerca in campo artistico, ne promuove e ne favorisce lo svolgimento collegando ad essa le diverse attività didattiche.

L'Accademia si articola in strutture didattiche di servizio e in strutture per la ricerca e la produzione artistica così come sono definite nel presente Statuto. Esse sono organizzate in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono ordinate. In relazione ai loro compiti istituzionali l'Accademia assicura a tali strutture l'autonomia, secondo le norme del presente Statuto.

Art. 2 - Libertà didattica e di ricerca

L'Accademia assicura ai singoli professori e alle strutture didattiche, di ricerca e di produzione artistica piena libertà ed autonomia nell'organizzazione. Essa garantisce l'utilizzazione delle

infrastrutture e degli apparati tecnici, tradizionali e multimediali, secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne. L'Accademia può utilizzare anche la formazione online (FAD – formazione a distanza) sia nella forma integrativa che alternativa nelle sue attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica.

Art. 3 - Libertà e finalità dell'insegnamento

L'Accademia garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete di assicurare, nel rispettivo ambito, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica.

L'Accademia provvede a tutti i livelli di formazione superiore intesi alla preparazione e alla specializzazione delle diverse figure professionali e artistiche previste dagli ordinamenti didattici secondo il regolamento di cui alla lettera h, comma 7, art. 2 della Legge 508/99.

L'Accademia assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra ricerca, insegnamento e produzione, favorendo ogni forma opportuna di informazione, di orientamento e di sostegno agli studenti.

Art. 4 - Accordi di collaborazione

In conformità ai Regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della Legge n. 508/99, l'Accademia, attraverso i suoi organi istituzionali, definiti dal presente Statuto e dai Regolamenti, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e alto scopo di utilizzare e promuovere ogni forma opportuna e legittima di cooperazione didattica e di produzione artistica, formativa e di ricerca, può concludere accordi con enti pubblici e privati italiani, comunitari e internazionali. Tali accordi si possono concretare nella costituzione e partecipazione di società di servizi, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni dell'Accademia.

Nei settori di sua competenza, e nel rispetto dei propri compiti e caratteri, l'Accademia può svolgere prestazioni per conto terzi. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità didattiche e di ricerca, l'Accademia può sviluppare attività di consulenza, di produzione, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Accademia può partecipare, ai sensi dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Art. 5 — Finanziamenti

L'Accademia è gestita dalla PoliarTE - Politecnico delle Arti Applicate all'Impresa con sede legale in Via Miano, 41/a, 60125 Ancona. Le entrate sono derivanti dalle tasse di iscrizione e frequenza ai corsi tenuti dall'Accademia. Per gli investimenti l'Accademia può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.

La gestione finanziaria dell'Accademia segue l'anno solare.

Art. 6 - Principi organizzativi e di amministrazione

L'Accademia si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure. L'Accademia garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di legge. L'Accademia assicura al proprio interno ampia informazione sulle decisioni adottate e relativa documentazione.

Art. 7 - Libertà di riunione e uso degli spazi accademici

L'Accademia garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita dell'Accademia medesima, secondo le modalità fissate nei rispettivi Regolamenti. L'Accademia favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative di produzione in campo artistico e culturale. L'uso degli spazi per le attività sopra indicate, anche su richiesta di enti esterni, è disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nei Regolamenti, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'istituzione.

Art. 8 - Principi di comportamento

I professori, il personale tecnico e amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri dell'Accademia. Il presente Statuto determina le modalità della loro partecipazione. I singoli componenti della comunità accademica sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi Regolamenti e ad assumere all'interno degli spazi e nei rapporti reciproci comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'istituzione.

Art. 9 - Promozione delle pari opportunità

L'Accademia si pone come obiettivo la promozione di pari opportunità tra i sessi in tutti i propri organismi e in tutte le proprie attività anche adottando "azioni positive". Inoltre si impegna al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di genere anche attivando corsi, ricerche e studi a ciò specificamente rivolti.

TITOLO II - ORGANI

Art. 10 - Principi generali

In esecuzione della L. 508/99 e del DPR N.132/03 l'organizzazione dell'Accademia si basa sul principio della separazione tra i compiti di gestione amministrativa e quelli di gestione della didattica, della produzione, della ricerca. Gli organi di governo dell'Accademia, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle normative vigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 11 - Organi

Sono organi di governo dell'Accademia:

- a. Il Presidente;
- b. Il Direttore;
- c. Il Consiglio di Amministrazione;
- d. Il Consiglio Accademico;
- e. Il Collegio dei Revisori;
- f. Il Nucleo di Valutazione;
- g. Il Collegio dei Professori;
- h. La Consulta degli Studenti.

Gli organi indicati, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 12 — Presidente

Il Gestore è rappresentante legale dell'Accademia. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Presidente: convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno; vigila sulla promozione di iniziative volte a potenziare le dotazioni dell'Accademia e intrattiene a tal fine rapporti con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio nazionale.

Art. 13 — Direttore

Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legata in ordine alle attività e alle collaborazioni per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione come pure le relazioni con il territorio. Convoca e presiede il Consiglio Accademico. In particolare il Direttore: stipula convenzioni con altre Accademie e con Università italiane e straniere per l'attuazione di progetti, attività culturali, didattiche, di ricerca e produzione artistica; sovrintende alle attività di formazione, di ricerca e produzione e ai relativi servizi dell'Accademia; convoca e presiede il Consiglio Accademico e ne cura l'attuazione delle deliberazioni; convoca e presiede il Collegio dei Professori, stabilisce l'ordine dei lavori e ne cura l'attuazione delle deliberazioni; nomina le commissioni per gli esami e ne fissa il calendario su proposta delle strutture didattiche interessate, come da Regolamento Didattico; titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti; predisporre la relazione annuale sulle attività dell'Accademia, in collaborazione col Consiglio Accademico, si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, di un Vicedirettore e di delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Accademia e nominati con propri decreti nei quali sono precisati i compiti e i settori di competenza; il Direttore Didattico, designato fra professori o collaboratori, supplisce il Direttore in tutte le funzioni che non siano a questi espressamente riservate da specifica disposizione regolamentare e legislativa, nei casi di impedimento o di assenza, per gli atti di ordinaria amministrazione, in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio e fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Direttore è eletto dal Collegio dei Professori. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (CDA) definisce le linee strategiche di sviluppo dell'Accademia, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. Propone le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto. Ratifica il Regolamento Generale e Didattico su proposta del Consiglio Accademico; definisce la programmazione della gestione economica dell'Accademia; approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo; determina l'ammontare dei contributi richiesti agli studenti; vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, mobiliare e culturale dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico; nomina il suo Presidente, il Direttore proposto dal Collegio dei Professori e il Direttore Amministrativo.

Il CDA conferisce gli incarichi di insegnamento su proposta del Direttore.

Al CDA partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

Il CDA è composto dal Presidente, dal Direttore, da due rappresentanti nominati dai soci della società e dal Direttore Amministrativo.

Art. 15 - Consiglio accademico

Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo scientifico e culturale e di valutazione delle attività didattiche, di ricerca e delle relazioni con il territorio.

Spetta al Consiglio Accademico garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Accademia, della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti e dei diritti degli studenti. Elabora e propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Regolamento Generale e Didattico. Delibera il calendario accademico ed esercita ogni altra funzione non esplicitamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. L'avviso di convocazione deve essere comunicato, corredato dall'ordine del giorno e dalla eventuale documentazione, almeno quindici giorni prima della seduta.

Fanno parte del Consiglio Accademico: il Presidente, il Direttore, 7 docenti eletti dal Collegio dei Professori che rispondano ai requisiti di comprovata professionalità, 2 studenti designati dalla consulta degli studenti.

Art. 16 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Art. 17 - Collegio dei professori

Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, e da tutti i docenti dell'Accademia. Svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico; in particolare: propone il Direttore, esprime parere sulla costituzione e modificazione delle strutture didattiche e di ricerca; esprime parere sui criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico; esprime parere sulle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica.

Art. 18 - Nucleo di valutazione

Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi e ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Accademia.

L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione la piena autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Al fine di garantire un adeguato rilievo statistico, l'Accademia monitora annualmente i dati relativi alle iscrizioni e carriere degli studenti e all'inserimento professionale dei diplomati.

Somministra agli studenti questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle attività integrative e dei servizi generali, e della didattica.

Il Nucleo di Valutazione redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 19 - Consulta degli studenti

La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di cinque ed elegge al suo interno i due rappresentanti che partecipano alle sedute del Consiglio Accademico. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La Consulta degli Studenti può chiedere che nelle riunioni del Consiglio Accademico vengano inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da essa segnalati.

Le modalità di funzionamento della Consulta degli Studenti sono stabilite dalla Consulta stessa.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE, STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 20 - Organizzazione amministrativa

Con apposito Regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia. Il Direttore Amministrativo è il responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - La biblioteca ed emeroteca

La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Accademia; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi e può essere consultata da esterni. La Biblioteca raccoglie e conserva il patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Accademia, patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per esigenze didattiche secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal Direttore.

L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI, PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO, PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA'

Art. 22 - Piano pluriennale di sviluppo

L'Accademia si dota di un Piano di sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi a medio e lungo termine di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, delle strutture e dei servizi accademici e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Piano è aggiornato di norma ogni tre anni. Le linee fondamentali del Piano, e dei successivi aggiornamenti, sono predisposte dal Direttore tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Accademia. Il Piano è elaborato e approvato dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Programma annuale delle attività e calendario accademico

L'Accademia si dota di un Programma annuale di attività predisposto dal Direttore sulla base del piano pluriennale di sviluppo. Il Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, approva il Programma annuale di attività all'inizio dell'anno accademico.

L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Le attività didattiche dell'Accademia possono essere strutturate in due semestri di 12 e 14 settimane.

Art. 24 - Regolamento Generale d'istituto

Il Regolamento Generale disciplina l'assetto generale dell'Istituzione e le modalità di applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto. La revisione del Regolamento Generale avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto e del Regolamento generale il Direttore, il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti.

Le proposte sono presentate al Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta, sentito il Consiglio Accademico, ed entrano in vigore all'inizio dell'Anno Accademico successivo.

Art. 25 - Regolamento didattico

Il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative. E' deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli Studenti. In sede di prima applicazione il Regolamento Didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio d'Amministrazione. Il testo del Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto. La revisione del Regolamento didattico avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Art. 26 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'istituto. E' deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. In sede di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti. Il testo del Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto. La revisione del Regolamento di amministrazione, finanze e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Art. 27 - Revisioni dello statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate, secondo le procedure di legge, dal Consiglio Accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri previo parere del Collegio dei Professori e del Consiglio di Amministrazione sugli aspetti di competenza. Le modifiche dello Statuto rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative sono deliberate dal Consiglio

Accademico a maggioranza assoluta dei suoi membri. Possono presentare proposte di modifiche allo Statuto il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Professori e la Consulta degli studenti.

Art. 28 - Statuto

Lo Statuto è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. E' trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Lo Statuto, approvato, entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto. La revisione dello Statuto avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Art. 29 - Norme di reclutamento

Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente salvo quelli con tre annualità come da art. 11 del DPR n. 212/2005, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto. Il Direttore quale responsabile della pubblicazione dei bandi, sentito il Consiglio Accademico, per conferire gli insegnamenti, attiva procedure di valutazione comparativa attraverso Bando pubblico. I Bandi saranno resi noti mediante affissione all'Albo accademico e pubblicazione sul sito Internet dell'Accademia.

Le domande di partecipazione al bando pubblico di valutazione comparativa, corredate di curriculum vitae, di elenchi dei titoli e/o pubblicazioni e di tutti i documenti richiesti dal bando, vanno indirizzate al Direttore dell'Accademia.

La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che partecipino al bando pubblico sarà effettuata da specifiche commissioni giudicatrici, di volta in volta appositamente individuate in base alle specifiche competenze richieste dai vari settori artistico-scientifico-disciplinari, costituite da docenti dell'istituzione e/o di altre istituzioni di Alta Formazione, nominate dal Direttore, sempre sentito il Consiglio Accademico.

Il conferimento dell'incarico di insegnamento spetta comunque al Consiglio di Amministrazione. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei candidati, operano secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti in vigore per le procedure di valutazione dei docenti. La valutazione deve accertare, ai fini del conferimento dell'incarico, le competenze artistiche, scientifiche e professionali del candidato acquisite attraverso qualificate esperienze. Nel caso di necessità o approfondimento della didattica, il Direttore può nominare tutor didattici e/o tecnici e/o ricercatori in sostituzione o in affiancamento al titolare dell'insegnamento.

Art. 30 - Verbalizzazioni

I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della Direzione. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici e viene garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il Direttore
Prof. Giordano Pierlorenzi



POLIARTE *design*
ACCADEMIA DI BELLE ARTI

POLIARTE
Politecnico delle arti
applicate all'impresa